

N. 00369/2015REG.PROV.COLL.
N. 01068/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1068 del 2013, proposto da:
Comune di Carmignano di Brenta, in persona del Sindaco p.t.,
rappresentato e difeso dagli avv. Mario Testa, Luigi Manzi, con domicilio
eletto presso Luigi Manzi in Roma, Via Federico Confalonieri, 5;

contro

Silvano Miotello, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Neri, Federica
Scafarelli, con domicilio eletto presso Federica Scafarelli in Roma, Via
Giosue' Borsi N. 4;

Regione Veneto, in persona del Presidente p.t., non costituita in giudizio.

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE I n.
00892/2012, resa tra le parti, concernente approvazione variante al P.R.G.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Silvano Miotello;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2014 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Luigi Manzi, Mario Testa e Federica Scafarelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il sig. Miotello Silvano, titolare di un'azienda agricola per l'allevamento intensivo di conigli, ubicata in sottozona E-2 del Comune di Carmignano di Brenta, impugnava dinanzi al TAR Veneto la variante al PRG approvata con DGR n. 2889/2003, limitatamente all'art. 42.4 delle NTA, nella parte in cui essa introduceva un divieto generalizzato di attivare nuovi allevamenti o di ampliare quelli esistenti.

Secondo il ricorrente il predetto divieto sarebbe stato illegittimo in quanto in contrasto con gli artt. 6 e 11 della LR n. 24/1985, che indicavano le sottozone E-2 come aree prioritariamente deputate ad ospitare allevamenti di tipo intensivo; inoltre, il comportamento della Regione, che aveva dapprima stralciato l'art. 42.4 delle NTA per contrasto con la legge regionale e poi accolto l'osservazione dell'UTC, reintroducendo il divieto, sarebbe stato palesemente contraddittorio; infine, la presentazione di osservazioni da parte dell'UTC avrebbe violato l'art. 42 della LR n. 61/1985.

Il TAR accoglieva il ricorso, e conseguentemente annullava la previsione affermando che "se la legge consente che gli allevamenti zootecnici intensivi siano allestiti in sottozona E-2 - sottozona che, anzi, viene individuata come sito privilegiato - una norma di piano regolatore non può vietare in maniera indiscriminata l'insediamento di nuovi allevamenti e/o l'ampliamento di quelli esistenti: cosa che invece ha fatto l'art. 42.4 delle NTA contenute nella variante approvata e qui impugnata, che senza mezzi termini ha affermato che "non è ammessa la costruzione di nuovi edifici destinati ad allevamenti zootecnici produttivi" (pag. 3 della sentenza)

La sentenza è ora appellata dal Comune di Carmignano di Brenta.

Deduce l'appellante che, a seguito dell'approvazione dell'osservazione n. 4712 presentata dall'ufficio tecnico comunale, e delle favorevoli deduzioni del Consiglio comunale, l'art. 42.4 delle NTA è stato modificato. Più in particolare, in luogo del divieto assoluto di nuovi allevamenti zootecnici intensivi in zona E2, sarebbe stata introdotta la possibilità di insediamento di questi ultimi purché derivanti dal trasferimento di allevamenti in zona impropria, e ciò anche al fine di risolvere il problema della particolare concentrazione di allevamenti intensivi nel territorio di Carmignano.

Nel giudizio d'appello si è costituito il sig. Miotello, difendendo la statuizioni di prime cure e riproponendo gli ulteriori motivi di censura rimasti assorbiti.

La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 25 novembre 2014.

L'appello non è fondato.

Esso si basa unicamente sul temperamento apportato al divieto a mezzo delle modifiche all'art. 42.4 delle NTA, ritenuto dirimente ai fini della riconduzione a coerenza del quadro attuativo con gli artt. 6 e 11 della LR n. 24/1985 (i quali nelle sottozone E-2 pacificamente consentono la realizzazione di nuovi fabbricati destinati ad allevamento intensivo).

Tuttavia, le citate modifiche consentono la costruzione di nuovi fabbricati la cui esigenza derivi dal trasferimento delle attività esistenti allocate in zona impropria. E' evidente che la norma, pur consentendo l'edificabilità funzionale alla conduzione di allevamenti intensivi in zona E2, introduce in via assoluta un blocco a nuove realtà imprenditoriali agricole che intendano allocarsi nell'unica zona ritenuta idonea dalla legge regionale, così agendo, non sul versante pianificatorio ed urbanistico (in relazione al quale la legge regionale ha del resto previsto una specifica disciplina delle distanze), ma su quello esclusivamente economico, ed in funzione di contingentamento. Azione amministrativa, quest'ultima, ormai non più consentita, salvi i casi in cui specifiche previsioni di legge, poste a salvaguardia di interessi di

preminente rilievo costituzionale, autorizzino esplicitamente gli enti territoriali ad apportare autoritativamente limitazioni alla libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost..

Del resto, la documentazione che l'appellante assume essere utile alle proprie argomentazioni difensive, ossia i contenuti della relazione istruttoria della Commissione tecnica regionale - la quale ha espressamente rilevato che "il problema della concentrazione degli allevamenti zootecnici nel territorio comunale di Carmignano v'è affrontato e risolto vincolando l'effettiva ammissibilità delle previsioni edificatorie di Piano (comprese quelle relative ai nuovi insediamenti) al rispetto delle distanze individuate ai sensi della DGR Veneto n. 7949/1989" - rende per converso chiaro, in linea con quanto sopra già affermato, che allo stato della legislazione al tempo vigente, gli unici interventi limitativi possibili sul versante urbanistico fossero quelli dell'imposizione di specifiche distanze.

L'appello è pertanto respinto.

La novità delle questioni, avuto anche riguardo al tempo in cui l'azione amministrativa è stata posta in essere, ed alla mutata sensibilità in ordine alla pregnanza della libertà di iniziativa economica, giustifica, in deroga al principio di soccombenza, la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Nicola Russo, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere

Andrea Migliozi, Consigliere

Giulio Veltri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/01/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)